

COMUNE DI VICENZA
ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Comunale, addì

26 MAG 2017

TRA

Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BT) il 7 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione PGN 64040 del 11 maggio 2017

E

Fioreria Marangoni di Marangoni Valeria & C. snc (codice fiscale 02722060247) con sede a Vicenza, rappresentata dalla signora Marangoni Valeria (codice fiscale MRNVLR51D59L840X) nata a Vicenza il 19 aprile 1951, residente a Vicenza in Strada di Saviabona n.261/E int. 1

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso a Fioreria Marangoni di Marangoni Valeria & C. snc mq 65,40 di suolo pubblico nel Piazzale del Cimitero Maggiore, Catasto Terreni foglio 81 mappale 689 – porzione, sui quali la concessionaria ha installato un chiosco da adibirsi alla vendita di fiori.
- 2) La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dal 1° luglio 2017.

Alla scadenza la concessione in uso potrà esser rinnovata a condizioni da determinarsi e previa richiesta della concessionaria da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

In ogni caso è escluso il rinnovo tacito.

Fioreria Marangoni



Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0071464/2017 del 26/05/2017

- 3) La concessionaria deve versare annualmente al Comune di Vicenza il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), il cui ammontare, come stabilito dal regolamento comunale, è determinato sulla base dei mq di suolo pubblico occupati e della tariffa vigente in ciascun anno. Per l'anno 2017 il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ammonta a € 2.815,01 (duemilaottocentoquindici/01).
- 4) Il chiosco, installato come da apposita autorizzazione PGN 14760/2011 N.U.T. 1037/2011 rilasciata il 19 maggio 2011 dal Comune di Vicenza, deve essere adibito esclusivamente alla vendita di fiori.
- 5) La concessionaria non può sub concedere il suolo pubblico o cedere l'atto di concessione.
- 6) La concessionaria deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione delle opere realizzate sul suolo pubblico concesso in uso, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 7) La concessionaria assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni provocati a seguito delle opere realizzate sul suolo pubblico concesso in uso, esonerando completamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità.
- 8) La concessione in uso ha carattere personale e precario, potendo essere revocata dal Comune di Vicenza in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.
- 9) Alla scadenza della concessione, qualora la concessione non fosse rinnovata, o in caso di revoca, la concessionaria deve togliere il manufatto insistente sul suolo pubblico e rimettere in pristino stato il suolo pubblico medesimo senza pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.

*Giulio Tolomeo
Mariani*

10) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

11) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla firma dell'atto di concessione sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere a propria cura e spese anche alla registrazione del medesimo atto presso l'Agenzia delle Entrate.

F. J. M. J. Lense ammannson